

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27595 Anno 2026
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienda: 15/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano
avverso la sentenza del 11/04/2025 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni delle parti

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto Filippo Margani dal reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestatogli per un fatto asseritamente commesso a Milano il 17 febbraio 2022, pronunciando sentenza con la formula «perché il fatto non costituisce reato».

In dettaglio, il giudice di primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto che, sebbene fosse stata accertata nella sua materialità la verifica del sinistro intercorso tra il taxi condotto dall'imputato e il pedone Jacopo Rossi lungo la corsia ciclabile di Corso Buenos Aires, non fosse stata raggiunta la prova della consapevolezza, in capo al Margani, di aver causato un incidente stradale. Secondo il Tribunale, infatti, l'urto doveva essere stato di minima entità, non avendo provocato alcun danno visibile al veicolo; parimenti, non sarebbe emersa la consapevolezza dell'imputato in ordine al fatto che il Rossi avesse riportato lesioni personali, né che tali lesioni richiedessero cure mediche. Contrariamente a

quanto riportato nella comunicazione di notizia di reato, il giudice ha accertato che il pedone era rimasto in piedi dopo l'impatto, osservando che un'eventuale caduta a terra avrebbe potuto indurre l'imputato a rappresentarsi la possibile esistenza di lesioni.

2. Con ordinanza del 28 maggio 2026, la Corte d'appello di Milano ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Suprema di cassazione a seguito dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte d'appello.

3. L'atto di impugnazione si articola in un unico motivo, con il quale si deducono l'erronea valutazione degli elementi di prova, l'erronea ricostruzione del fatto e l'erronea applicazione della norma incriminatrice. Secondo il Procuratore generale impugnante, la motivazione della sentenza è contraddittoria e non coerente con il materiale probatorio acquisito, poiché, pur avendo il Tribunale riconosciuto l'esistenza di un contatto tra il taxi condotto dall'imputato e il pedone Rossi, ha tuttavia escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato.

In particolare, si evidenzia come lo stato di alterazione e la reazione aggressiva del Margani, il quale sarebbe sceso dal taxi urlando e avrebbe schiaffeggiato il pedone, costituiscano una chiara dimostrazione della consapevolezza dell'avvenuto incidente. Inoltre, dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sarebbe emerso che l'imputato era sceso dall'auto per verificare l'assenza di danni al veicolo conseguenti all'impatto con il pedone. Ad avviso dell'impugnante, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato rileva la rappresentazione del rischio al momento del fatto e non già la successiva verifica delle conseguenze concretamente derivate dall'incidente.

L'impugnazione richiama, inoltre, il contenuto della prova testimoniale, dalla quale sarebbe emerso che la vittima, dopo l'impatto e la successiva aggressione, appariva in stato confusionale. I referti medici acquisiti agli atti hanno poi documentato lesioni personali consistite, in particolare, in una frattura della scapola, con prognosi complessiva di trentacinque giorni.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità.

5. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, conclusioni e nota spese, evidenziando che è pendente questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude l'appello del Pubblico

ministero avverso le sentenze di proscioglimento da reati per i quali è prevista la citazione diretta e, nel merito, chiedendo l'accoglimento del ricorso per contraddittorietà della motivazione.

6. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria chiedendo che l'impugnazione, da qualificare come appello sia per il *nomen iuris* che per il *petitum*, sia dichiarata inammissibile; in subordine, ha chiesto che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile in quanto tendente a una rivalutazione delle prove.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, da ritenere ammissibile in base al combinato disposto degli artt. 593, comma 2, 550, comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen. in quanto proposto avverso sentenza inappellabile perché inerente a delitto per il quale è ammessa la citazione diretta e deducendo il vizio di contraddittorietà della motivazione, è fondatamente proposto.

2. La motivazione è, infatti, manifestamente illogica.

I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo; la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, dep. 2024, Morelli, Rv. 285676 - 01).

Il Tribunale ha descritto puntualmente la condotta tenuta da Filippo Margani: subito dopo il sinistro l'imputato era sceso dal taxi urlando, aveva schiaffeggiato il pedone e si era accertato che il suo automezzo non avesse riportato danni.

Tale condotta, che contraddice l'assunto secondo il quale l'imputato non avesse consapevolezza di aver causato un sinistro, avrebbe dovuto essere valutata alla luce della tutela giuridica offerta dalla norma contestata e della giurisprudenza interpretativa della Corte di legittimità in base alla quale colui che si fermi per pochi istanti anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvolte nel sinistro, dandosi, tuttavia alla fuga in un momento immediatamente successivo, pone in essere la condotta sanzionata dall'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada (Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, De Pasquale, Rv. 284807 - 01; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885 - 01).

3. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica per nuovo giudizio; al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, diversa persona fisica.

Così è deciso, 15/07/2026

Il Consigliere estensore
EUGENIA SERRAO

Il Presidente
ANDREA MONTAGNI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale